PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0804(CNS)

12.4.2006

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sull'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione della decisione del Consiglio concernente il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia in occasione di eventi che richiamano un gran numero di persone provenienti da vari Stati membri e nell'ambito dei quali l'azione di polizia è principalmente diretta al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e repressione dei reati
(06930/2005 – C6-0117/2005 – 2005/0804(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Frederika Brepoels

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE 9

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione della decisione del Consiglio concernente il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia in occasione di eventi che richiamano un gran numero di persone provenienti da vari Stati membri e nell'ambito dei quali l'azione di polizia è principalmente diretta al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e repressione dei reati
(06930/2005 – C6-0117/2005 – 2005/0804(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi (06930/2005)[1],

– visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0117/2005),

– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2006),

1. approva l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi quale emendata;

2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo del Regno dei Paesi Bassi.

Testo proposto dal Regno dei Paesi Bassi	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 3 bis (nuovo)
	(3 bis) La presente iniziativa si fonda sulle conclusioni del Consiglio, del 13 luglio

[1] GU C 101 del 27.4.2005, pag. 36.

2001, concernenti la sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza.

Motivazione

La proposta mira a ottimalizzare i contatti tra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri e si fonda sulle conclusioni del Consiglio del 13 luglio 2001.

Emendamento 2
Considerando 3 ter (nuovo)

(3 ter) La presente proposta si fonda inoltre sulle disposizioni previste dall'azione comune del 97/339/GAI, del 26 maggio 1997, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza[1] e sulla risoluzione del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza[2].

---

[1] GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1.

[2] GU L 116 del 30.4.2004, pag. 18.

Motivazione

La proposta si fonda inoltre sulle disposizioni dell'azione comune, del 26 maggio 1997, e sulla risoluzione del Consiglio del 29 aprile 2004 ottimalizzando lo scambio di informazioni previsto in tale contesto.

Emendamento 3
Considerando 4

(4) Alla luce di tale evoluzione e al fine di dare seguito a precedenti iniziative[1] è necessario rafforzare la cooperazione internazionale di polizia in questo settore.	(4) Alla luce di tale evoluzione e al fine di dare seguito a precedenti iniziative è necessario rafforzare la cooperazione internazionale di polizia in questo settore**,**

	conformemente ai principi di proporzionalità e sussidiarietà e nel rispetto delle norme europee in materia di protezione della vita privata.

[1] Risoluzione del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza (GU C 116 del 30.4.2004, pag. 18).

Motivazione

Il considerando 3 ter rimanda alla risoluzione del Consiglio. Occorre nondimeno sottolineare che la proposta non può confliggere in nessun modo con i principi di proporzionalità e di sussidiarietà né con le norme europee in materia di protezione della vita privata.

Emendamento 4
Considerando 5

(5) L'acquis di Schengen non offre sufficienti possibilità per assicurare un'assistenza transfrontaliera efficace,	***soppresso***

Motivazione

Il riferimento all'acquis di Schengen è superfluo.

Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 1

1. La Presidenza del Consiglio elabora, nell'ultimo trimestre di ogni anno civile, un quadro d'insieme delle esigenze di assistenza internazionale previste per l'anno civile successivo.	1. La Presidenza del Consiglio elabora, nell'ultimo trimestre di ogni anno civile, un quadro d'insieme delle esigenze di assistenza internazionale previste per l'anno civile successivo***. Qualora alla scadenza di tale termine uno Stato membro chiedesse assistenza per un evento imprevisto, la Presidenza inserirà senza indugio tale evento aggiuntivo nel predetto quadro d'insieme e lo comunicherà in via riservata al Consiglio.***

Motivazione

Alcuni eventi internazionali non possono essere previsti con ampio anticipo oppure richiedono autorizzazioni particolari dallo Stato membro in cui si svolgono. In alcuni casi non è pertanto possibile fornire i dati relativi a siffatti eventi entro il 30 ottobre di ogni anno civile. Per tale motivo sembra opportuno prevedere nel quadro d'insieme la possibilità di fornire assistenza internazionale ad un evento imprevisto.

Emendamento 6
Articolo 5

1. Il Segretariato generale del Consiglio effettua, a sostegno degli Stati membri, una ricerca sugli accordi esistenti in materia di assistenza transfrontaliera.	1. Il Segretariato generale del Consiglio effettua, a sostegno degli Stati membri, una ricerca sugli accordi esistenti in materia di assistenza transfrontaliera.
2. Gli Stati membri trasmettono i testi ***di tali*** accordi al Segretariato generale del Consiglio ***entro e non oltre sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione***.	2. Gli Stati membri trasmettono i testi ***degli*** accordi ***vigenti come pure le iniziative nuove o in fase di sviluppo*** al Segretariato generale del Consiglio.
3. Sulla base ***dei risultati della ricerca di cui al paragrafo 1***, il Consiglio esamina***, entro un anno, se i problemi esistenti possano essere risolti mediante un*** adattamento della pertinente normativa europea***, in particolare della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen***.	3. Sulla base ***delle informazioni ottenute*** il Consiglio esamina ***le difficoltà e i problemi accertati come pure l'***adattamento della pertinente normativa europea, in particolare della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Motivazione

Un'unica valutazione delle forme esistenti di cooperazione tra vari Stati membri non potrà che fornire un'immagine frammentaria, dato che gli accordi bilaterali e multilaterali vigenti tra i vari Stati membri europei sono in costante evoluzione. Ci sembra pertanto poco utile limitare la ricerca di tali forme di cooperazione ad un inventario unico. Il mandato di appoggio e di ricerca formulato da tale articolo dovrebbe realizzarsi costantemente e comprendere anche iniziative nuove e in fase di sviluppo.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione europea consiste nella creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. La libera circolazione delle persone in Europa richiede l'adozione di tale iniziativa per compensare l'assenza di controlli alle frontiere.

In numerosi settori esistono già forme di interazione e di cooperazione tra diverse forze di polizia europee. Un intervento congiunto di questo tipo trova il suo fondamento giuridico nei trattati internazionali, negli accordi bilaterali e in forme di cooperazione europea derivanti dall'obiettivo enunciato all'articolo 29 del trattato UE. L'obiettivo principale consiste nella lotta e nella prevenzione dei reati.

L'iniziativa proposta dal Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio è principalmente diretta al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e repressione dei reati in occasione di eventi internazionali che richiamano un gran numero di persone provenienti da vari Stati membri.

L'ambizione della proposta è sì limitata, ma pertinente. La fiducia, un buon livello di comunicazione tra i servizi interessati e la disponibilità di informazioni affidabili rivestono infatti un ruolo decisivo nell'ambito della cooperazione internazionale. Una buona preparazione è di vitale importanza per la prevenzione o il contenimento dei disastri.

Le forme esistenti di cooperazione basate su accordi bilaterali non rispondono sempre alle esigenze della realtà europea.

Pertanto la relatrice sostiene la proposta volta a ottimizzare l'assistenza transfrontaliera attraverso l'elaborazione annuale, da parte della Presidenza del Consiglio, di un quadro d'insieme delle esigenze di assistenza internazionale previste per l'anno civile successivo. L'articolo 3 della proposta stabilisce che gli Stati membri devono comunicare le suddette informazioni alla Presidenza entro il 30 ottobre di ogni anno civile. Alcuni eventi internazionali, tuttavia, non possono essere programmati con largo anticipo o richiedono un'autorizzazione speciale dello Stato membro in cui avrà luogo l'evento. Di conseguenza spesso non è possibile trasmettere con largo anticipo i dati richiesti. La relatrice propone che sia prevista la possibilità di integrare l'elenco in questione qualora dovesse aver luogo un evento inatteso.

Anche il sistema di valutazione stabilito all'articolo 4 sembra essere uno strumento utile nell'ambito dell'ottimizzazione della cooperazione tra le forze di polizia nazionali. Il Consiglio deve elaborare, entro il 31 gennaio di ogni anno, una valutazione dell'assistenza internazionale fornita durante l'anno civile precedente. La valutazione comprende una rassegna degli eventi internazionali già svolti, un quadro d'insieme dell'assistenza internazionale fornita e ricevuta, una rassegna dei problemi constatati dagli Stati membri e raccomandazioni volte a risolvere

tali problemi.

La funzione di sostegno e ricerca che l'articolo 5 della proposta in questione assegna al Segretariato generale del Consiglio non può limitarsi a un'inventariazione straordinaria. Essa dovrà essere svolta su base continua e dovrà comprendere anche iniziative nuove e bilaterali in fase di sviluppo.

Infine la relatrice desidera constatare che la prevenzione e la lotta contro la criminalità e il mantenimento dell'ordine rientrano per eccellenza nella sfera di competenza degli Stati membri. Obiettivo unico della proposta è rafforzare la cooperazione tra i diversi Stati membri in questo settore mediante l'istituzione di un quadro uniforme, trasparente ed efficiente per lo scambio di informazioni. La proposta rispetta dunque il principio di sussidiarietà e proporzionalità.

La relatrice sostiene l'obiettivo della proposta e il procedimento che essa suggerisce, nella misura in cui gli obblighi amministrativi in termini di informazione e valutazione così come sono stati elaborati siano quanto più possibile limitati.